

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 740 del 09/08/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023, ALLA SOCIETA' 3M ITALIA S.R.L., DEI SERVIZI
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DECISYS 360 ENCOMPASS ANA-
LYTICS, CGS SERVER (GROUPING) ED APR-DRG, COMPRENSIVI DELLE LICENZE, A
COPERTURA DEL PERIODO 01 SETTEMBRE 2023 - 31 AGOSTO 2024 CIG: Z973BF09CC**

Esercizi/o e conto 2023 - 2024 502020106 Centri/o di costo 1000115

- Importo presente Atto: € 43.554,00

- Importo esercizio corrente: € 14.518,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/1931 - 2024/131

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-742-2023

L'estensore

Silvia Placidi

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici**

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato 1 composto da num. 21 pagine

Allegato 2 composto da num. 5 pagine

Allegato 3 composto da num. 3 pagine

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n.G03488 del 30/03/2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri";
- Vista la deliberazione n.1123 del 02.11.2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina Cerimele;

- Viste** le deliberazioni n. 212 del 16.03.2022 e n. 154 del 28.02.2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto** il decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici che nel riorganizzare sistematicamente la materia dei Contratti pubblici dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 a far data dal 1° luglio 2023;
- Premesso** che presso gli IFO è installato un software denominato Decisys fornito dalla società 3M;
- che la Regione Lazio ha scelto la metodologia APPRO3 come “(...) strumento di governo regionale per la valutazione dell’appropriatezza generica dell’uso dell’ospedale, relativamente alla selezione della casistica a bassa complessità assistenziale, alla definizione delle soglie di ammissibilità DRG specifiche per le prestazioni di assistenza ospedaliera ad alto rischio di inappropriatezza, ed alla rilevazione delle quote di inappropriatezza su cui applicare i disincentivi tariffari (...)”. in particolare che la metodologia APPRO3 utilizza la logica di classificazione APR-DRG sviluppata da 3M Italia S.r.l. e di cui la stessa Società ne detiene la proprietà intellettuale;

che gli APR-DRG sono un sistema di classificazione che permette di raggruppare i ricoveri in gruppi DRG più omogenei in relazione alla severità malattia e al rischio di morte, interpretandone l'impatto della gravità clinica sull'intensità di assorbimento di risorse nel processo assistenziale e traducendolo in pesi relativi specifici;

che tale pratica, come anche in Regione Lazio, è già in uso presso gli IFO da diversi anni e che, al fine di un miglioramento della programmazione sanitaria e di una corretta trasmissione dei dati sanitari alla stessa Regione Lazio, risulta indispensabile adoperare gli stessi sistemi e strumenti su cui si basa il governo Regionale;

che inoltre presso gli IFO è utilizzato, associato al software di cui sopra, anche il sistema denominato 3M CGS (Grouping), fornito sempre dalla società 3M;

che tale sistema permette di assegnare il DRG ai singoli casi utilizzando alcuni dei dati presenti nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) quali ad esempio: sesso, età, modalità di dimissione, codici ICD-9-CM validi per diagnosi principale e secondarie, codici ICD-9-CM validi per interventi chirurgico/procedure principali o parto, e che per tale ragione lo stesso software è indispensabile ai fini della rendicontazione dell'attività sanitaria;

che risulta necessario per gli IFO stipulare apposito contratto di assistenza e manutenzione, comprensivo delle licenze dei software su richiamati;

Tenuto conto

che è in scadenza il contratto relativo ai software "3M CGS Grouper Server con opzione APR-DRG" e "3M 360 E. Analytics" di proprietà 3M Italia installati presso gli IFO;

Dato atto

che, in relazione all'acquisto del servizio in oggetto, la Società 3M Italia S.r.l. è l'unico soggetto giuridico autorizzato a mantenere e fornire assistenza su-

gli applicativi in parola, nonché delle stesse licenze, in quanto sviluppatore dei sistemi e proprietaria dei diritti esclusivi connessi al codice sorgente e pertanto non esiste altro operatore in grado di assicurare la manutenzione e l'assistenza tecnica in caso di problematiche software che dovessero verificarsi nell'utilizzo dello stesso;

Ritenuta	<p>per quanto sopra, confermata la titolarità del diritto di esclusiva dell'applicativo software “3M CGS Grouper Server con opzione APR-DRG” e “3M 360 E. Analytics”, del quale l'operatore economico 3M Italia S.r.l. detiene il codice sorgente;</p> <p>che l'utilizzo di un altro prodotto interromperebbe la continuità operativa del servizio;</p>
Dato atto	<p>che, ai sensi dell'art. 68 del CAD e alla Determinazione n. 115 del 09/05/2019 di Agid che adotta le “Linee Guida Agid su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2019, si è proceduto ad una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, riscontrando che, allo stato attuale, la soluzione di acquisto di software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso sia la più rispondente alle specifiche esigenze funzionali di cui trattasi;</p>
Considerato	<p>inoltre che la legge di stabilità contiene una molteplicità di disposizioni tese ad incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica, prevedendo, fra l'altro, che le Pubbliche Amministrazioni, a meno di casi eccezionali, debbano approvvigionarsi di tali beni e servizi tramite CONSIP, MEPA o soggetti aggregatori;</p>
Verificato	<p>che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l'affidamento in oggetto;</p>

Vista l'offerta presentata per le vie brevi dalla Società 3M Italia S.r.l. in data 10 luglio 2023 (Allegato 1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale), che propone per i servizi suddetti un dettaglio di attività e costi come di seguito riportato:

Prodotto	Costo licenza	Scadenza attuale	Decorrenza nuovo contratto
3M™ 360 Encompass Analytics codice 6100002824	21.000,00	31/08/2023	01/09/2023
3M™ CGS Grouper Server codice 6010004249	9.450,00	31/08/2023	01/09/2023
3M™ opzione APR-DRG per Grouper Codice 6010004240	5.250,00	31/08/2023	01/09/2023

Constatato che attraverso ricerca sul sistema e-procurement è stata verificata l'esistenza dei codici MEPA n. 6100002824, n. 6010004249 e n. 6100002784 dedicato al rinnovo del sistema in parola già installato presso questo Istituto e che comprende tutte le esigenze espresse dagli IFO;

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'indizione di una trattativa diretta n. 3664851 tramite il portale per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed avente ad oggetto: "Richiesta offerta per il rinnovo delle Licenze Software 3M Core CGS Server Grouper con APR e 3MTM 360 Analytic" di proprietà 3M Italia con scadenza alle ore 12:00 del 25 luglio 2023 (Allegato 2 alla presente quale parte integrante e sostanziale);

Preso atto che, entro la data stabilita per la scadenza della ricezione delle offerte la stessa Società ha provveduto ad inviare un'offerta che riportava un importo totale della fornitura pari ad € 35.700,00 oltre IVA (Allegato 3 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso) per un importo pari ad € 43.554,00 IVA inclusa a copertura del periodo 01 settembre 2023 – 31 agosto 2024;

Verificata	l'utilità e la convenienza economica della acquisizione in argomento, che in tal modo assicura un percorso di allineamento e di adeguamento agli obblighi della Pubblica Amministrazione al riguardo;
Ritenuto	pertanto opportuno procedere con l'affidamento della trattativa MEPA di che trattasi, alla Società 3M ITALIA S.r.l. secondo quanto previsto nell'offerta presentata e per un importo complessivo pari ad € 35.700,00 oltre IVA e cioè pari ad € 43.554,00 IVA inclusa per il rinnovo delle Licenze Software 3M Core CGS Server Grouper con APR e 3MTM 360 Analytic a copertura del periodo 01 settembre 2023 – 31 agosto 2024 - CIG: Z973BF09CC;
Considerato	che tale costo, a fronte delle prestazioni rese, si ritiene congruo, conveniente e coerente con le necessità degli IFO;
Ravvisato	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che <i>“le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”</i> ;
Appurato	che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come <i>“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”</i> ;

- Tenuto conto che la spesa complessiva pari ad € 43.554,00 IVA inclusa può essere registrata così come segue:
- € 14.518,00 sul bilancio economico dell'esercizio 2023 – 502020106;
- € 29.036,00 sul bilancio economico dell'esercizio 2024 – 502020106;
- Tenuto conto per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è ritenuto adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 ed è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

secondo l'art.50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 e per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- Affidare alla 3M ITALIA S.R.L. la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei software Decisys 360 Encompass Analytics, CGS Server (Grouping) ed APR-DRG, comprensivi delle licenze per un importo complessivo di € 35.700,00 + IVA al 22% e cioè pari a € 43.554,00 IVA INCLUSA, a copertura del periodo 01 settembre 2023 – 31 agosto 2024 - CIG: Z973BF09CC, come

rappresentato nell'offerta Allegato 3 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

- Acquisire il codice CIG Z973BF09CC che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
- Imputare la spesa complessiva di € 43.554,00 può essere registrata così come segue:
 - € 14.518,00 sul bilancio economico dell'esercizio 2023 – 502020106;
 - € 29.036,00 sul bilancio economico dell'esercizio 2024 – 502020106;
- Tramettere apposito ordine NSO;
- Nominare DEC del presente contratto la Dott.ssa.Elena Gattei.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Pioltello 14 luglio 2023

Spettabile
IST.FISIOTERAPICI
ORTOPEDICI
ROMA

Alla c.a. del D. G. Navaneri e
della Dott.ssa S. Placidi

OGGETTO: offerta per il rinnovo delle Licenze Software 3M™ Core CGS Server Grouper con APR e 3M™ 360 Analytics

Gentilissimi,

dal **1 SETTEMBRE 2023** è in scadenza il contratto relativo ai software “3M™ CGS Grouper Server con opzione APR-DRG” e “3M™ 360 E. Analytics”, di proprietà 3M Italia installati presso la Vostra Azienda.

A tal proposito, siamo a formulare la nostra migliore proposta per il rinnovo delle licenze d'uso per il prossimo ANNO.

OFFERTA A VOI RISERVATA

Per il nuovo periodo contrattuale, che durerà un ANNO e avrà decorrenza dal **1 SETTEMBRE 2023**, le condizioni economiche, IVA esclusa, a voi riservate sono le seguenti:

Prodotto	Costo licenza	Scadenza attuale	Decorrenza nuovo contratto
3M™ 360 Encompass Analytics codice 6100002824	21.000,00	31/08/2023	01/09/2023
3M™ CGS Grouper Server codice 6010004249	9.450,00	31/08/2023	01/09/2023
3M™ opzione APR-DRG per Grouper Codice 6010004240	5.250,00	31/08/2023	01/09/2023
Servizi a Consumo	Prezzo/gg	Numero gg	tot
Formazione/Consulenze* Codice 6100002784	700	5	3.500,00

* le giornate verranno fatturate a consumo e sono comprensive di ogni onere di trasferta. Potranno inoltre essere utilizzate solo ed esclusivamente entro la data di scadenza del presente contratto



I software sono ceduti con contratto di licenza d'uso annuale alla I.F.O. (cliente) per trattare i dati della I.F.O. (utente).

I prezzi sono riferiti alle singole annualità e non sono frazionabili.

Con l'obiettivo di continuare a migliorare la soddisfazione della nostra clientela, 3M è lieta di comunicarvi i nostri riferimenti di help desk di primo livello di assistenza tecnica:

indirizzo email: his.ticketing@mmm.com

Tel. +39 02 00647937 attivo dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle 18,00

Vi informiamo inoltre che per maggiori informazioni sui prodotti e sui nostri servizi, potete consultare il nuovo sito www.3mitalia.it/his

Attendiamo di ricevere conferma alla nostra proposta e porgiamo cordiali saluti

3M Italia srl
Paolo Pedrazzoli
(Un Procuratore)

Per Accettazione e presa visione delle
Condizioni generali di Licenza d'Uso

Timbro e firma del Cliente

_____, _____

Luogo

Data



Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M

Premesse

- Il Gruppo multinazionale 3M, al quale appartiene 3M Italia s.r.l. (di seguito denominata “**3M**”), è titolare di ogni diritto relativo al Software
- 3M è titolare di un mandato esclusivo e non trasferibile per la commercializzazione del Software, in virtù del quale è rappresentante unico per la tutela dei diritti connessi alla titolarità del Software stesso
- il Cliente è interessato ad acquisire la licenza d'uso del Software, allo scopo di utilizzarlo esclusivamente per le finalità meglio identificate nel seguito (si veda Tabella 4.1).

1) Oggetto

3M concede al Cliente, per la durata dell'Accordo, una licenza non trasferibile e non esclusiva per l'uso del Software (“**Licenza**”), sulla tipologia di hardware e sul sistema operativo indicati dal Cliente e nel luogo di installazione da quest'ultimo designato in base alla scheda di cui all'Allegato 1. Il Cliente si impegna a non trasferire il Software senza il consenso preventivo di 3M.

2) Durata

2.1. Il rapporto di licenza d'uso resterà in vigore tra 3M e il Cliente (“**Parti**”) per un periodo di un (1) anno dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

2.2. Trascorso il periodo di cui all'articolo 2.1, l'Accordo e la Licenza potranno essere eventualmente rinnovati per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno previa dichiarazione scritta o comportamento concludente (e.g. mantenendo il Cliente l'installazione del Software e proseguendo nell'utilizzo dello stesso). Qualora il Cliente non intendesse rinnovare l'Accordo, dovrà rimuovere il Software dal proprio hardware e comunicarlo per iscritto a 3M mediante idonea comunicazione da trasmettersi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza dell'Accordo.

2.3. In caso di mancato rinnovo dell'Accordo e, così pure, in caso di scioglimento dello stesso per qualsiasi causa, il Cliente avrà l'obbligo di dichiarare l'avvenuta disinstallazione del (o di lasciare disinstallare da 3M il) Software dal proprio hardware fino dal giorno in cui l'Accordo cesserà di avere effetto e di farne formale restituzione a 3M.



2.4. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 2.3. 3M, impregiudicato ogni altro suo diritto sostanziale e processuale, anche in forza delle norme che disciplinano la proprietà intellettuale, avrà diritto a titolo di penale e per tutto il periodo in cui il Cliente continuerà a detenere il software senza causa, al pagamento, da parte del Cliente stesso, di una somma pari al doppio dell'ultimo corrispettivo annuo dovuto per Licenza, rapportato al numero di giorni di calendario di detenzione senza causa del Software. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

2.5. Gli obblighi del Cliente originati dalle norme legali e contrattuali a tutela del diritto di autore, dei marchi, della segretezza e della sicurezza resteranno in vita anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'Accordo.

3) Corrispettivo

3.1. Il corrispettivo annuale per la concessione della Licenza ("**Corrispettivo**"), forfettariamente comprensivo di tutti i costi, è indicato nell'Offerta Commerciale qui allegata. Tale corrispettivo sarà fatturato al Cliente da 3M:

- Per il primo anno di Licenza, alla data di installazione del Software;
- Per i successivi anni, con modalità anticipata sull'annualità a cui essa si riferisce, cioè 12 (dodici) mesi dopo la precedente fatturazione.

3.2. In caso di ritardo nei pagamenti del Corrispettivo privo di una valida giustificazione, saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento del verificarsi del ritardo di pagamento. Resta salva per 3M la piena facoltà di recedere dagli impegni e obbligazioni tutte contratte con l'Accordo, nonché l'obbligo per il Cliente di disinstallare (o di lasciare disinstallare da 3M) il Software dal proprio hardware.

3.3. Per gli eventuali rinnovi dell'Accordo di cui al precedente art. 2.2, 3M si riserva il diritto di aumentare il Corrispettivo rispetto alle condizioni concordate alla data di sottoscrizione dell'Accordo, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Cliente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'Accordo.

3.4. Il Cliente prende atto e accetta sin d'ora che, qualora si rendesse necessaria una revisione sostanziale del Software, 3M si riserva il diritto di aumentare il Corrispettivo, fermo



restando l'obbligo di darne comunicazione al Cliente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

4) Installazione e addestramento

4.1. Salvo diversa pattuizione, il Software deve essere installato da parte del Cliente. Al fine di poter installare il software ed offrire un servizio di supporto da parte di 3M, è indispensabile prevedere la possibilità di un accesso remoto via SSH ai server che ospitano il Software.

VPN: Consigliato. Si consiglia inoltre di configurare almeno due utenze per la VPN e di eliminare il blocco firewall per gli indirizzi IP che verranno indicati. È inoltre necessario disporre, sulla macchina dove si installerà il Software, di una connessione Internet al fine di poter accedere ai server per il download dei pacchetti durante la fase di installazione. L'accesso Internet potrà essere necessario anche dopo l'installazione ed eventualmente riattivato solo su richiesta per lo svolgimento delle attività di manutenzione.

4.2. 3M, su richiesta del Cliente, è disponibile all'organizzazione di sessioni di addestramento all'uso del Software. A questo proposito, 3M deciderà il contenuto e la forma dell'addestramento in considerazione delle proprie disponibilità e delle esigenze specifiche del Cliente. Le Parti si accorderanno sullo staff iniziale di personale da addestrare, che sarà cura del Cliente indicare preventivamente.

4.3. Tutte le spese necessarie a consentire lo svolgimento e la partecipazione all'addestramento saranno a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le Parti.

5) Manutenzione

5.1. 3M si fa carico della manutenzione del Software durante il periodo di validità dell'Accordo, a condizione che:

(i) il Software venga usato sull'hardware e sul sistema operativo approvati da 3M per l'utilizzo del Software; e

(ii) gli stessi siano mantenuti ad un livello di aggiornamento approvato da 3M.

5.2. La manutenzione del Software comprende:

(i) la correzione di incongruenze tra il Software e i manuali di spiegazione ed istruzione;



(ii) la correzione di incompatibilità tra il Software e il sistema operativo approvato da 3M per l'utilizzo dello stesso Software;

(iii) eventuali aggiornamenti per il Software; per quanto concerne gli aggiornamenti del Modulo di tariffazione, essendo tali moduli dipendenti da regole di tariffazione definite in ambito Regionale, in modi e con tempi differenti, 3M si impegna: a) a monitorare la normativa Regionale che impatti sulle predette regole e b) a fornire i necessari aggiornamenti, secondo le tempistiche che verranno comunicate da 3M stessa.

5.3. 3M è esente da qualsiasi responsabilità rispetto ad incompatibilità riscontrate tra il Software e hardware e/o sistemi operativi differenti rispetto a quelli in precedenza approvati da 3M.

5.4. 3M è esente da qualsiasi responsabilità derivante da uso errato del Software da parte del Cliente o da malfunzionamento del Software riconducibile all'hardware del Cliente e/o agli altri software su di esso installati.

5.5. Nel corso della manutenzione, sarà cura ed onere del Cliente agevolare 3M, rendendo disponibile alla stessa ogni necessario supporto, non solo logistico.

5.6. Il Cliente si impegna a comunicare a 3M con tempestività tutti i dati necessari per eliminare gli errori di sistema e manterrà i database ed i programmi liberi, secondo le istruzioni di 3M, assumendosi piena responsabilità per l'idonea conservazione degli stessi.

6) Diritti connessi al Software

6.1. Al Cliente viene concessa unicamente la Licenza.

6.2. 3M autorizza l'utilizzo condiviso in rete del Software (calcolo dei DRG sottomesso da vari PC connessi in rete) solo nel caso in cui il Cliente abbia acquistato una Licenza di tipo Server. Qualora la Licenza acquistata sia di tipo Stand Alone, 3M vieta esplicitamente ogni forma di elaborazione remota (effettuata condividendo in rete risorse – folders – per lo scambio dati, oppure connettendosi alla macchina che ospita il Software tramite Remote Desktop o funzionalità analoghe). Ogni Licenza Stand Alone vincola l'utilizzo del prodotto su una sola postazione di lavoro (un solo PC/server, sia esso fisico o virtuale). È fatto inoltre esplicito divieto di integrare la soluzione 3M Stand Alone all'interno di altre soluzioni software (sviluppate dal Cliente stesso o da terze parti) che rendano le funzionalità del Software fruibili da postazioni diverse da quella concordata (ove il Software è stato installato da 3M), vedi



anche successivo punto 6.3 al riguardo. Resta altresì inteso che la Versione Server può essere utilizzata solo su un server che dà servizio all'interno di un solo ed unico presidio ospedaliero. In caso contrario, la versione Server dovrà recare chiaramente la denominazione Multi-presidi.

6.3. Ogni Software di tipo "grouper server" anche se realizzato da terze parti, che sia comunque in grado di processare richieste di calcolo DRG provenienti da più hardware collegati in rete attraverso la versione Stand Alone del Software, non è autorizzata da 3M e, pertanto, è da considerarsi illegittima e condizione per la cessazione dell'Accordo.

6.4. Il Cliente riconosce che 3M è l'esclusiva e legittima titolare di ogni diritto relativo al Software, ai documenti ad esso connessi, a qualsiasi copia del Software stesso e dei documenti ad esso connessi (incluse quelle fatte dal Cliente), e di tutte le corrispondenti informazioni riservate, nonché dei diritti d'autore relativi.

6.5. Il Cliente si obbliga a non modificare, alterare, de-compilare, duplicare neanche in parte, il Software e i documenti ad esso connessi. Tale obbligo dovrà essere tassativamente esteso a chiunque, a qualunque titolo, affianchi il Cliente nell'utilizzo o nella manutenzione del Software o anche solo abbia ricevuto accesso ai risultati scaturiti dal Software.

6.6. Il Cliente non potrà sub-licenziare a terzi la Licenza, che non comprende la facoltà di ottenere il Software in formato sorgente, né quella di disporre della relativa documentazione logica o di progetto.

6.7. Il Cliente non potrà utilizzare il Software se non per processare i propri dati di attività o dati dell'Utente. In particolare, è preclusa al Cliente la possibilità di estendere l'utilizzo del Software su dati provenienti da soggetti giuridici terzi rispetto al Cliente. Per questo motivo, si evidenzia sin d'ora che qualsiasi trasformazione societaria del Cliente dovesse intervenire in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'Accordo, comporterà una revisione dell'Accordo stesso e dell'Offerta Commerciale da parte di 3M.

6.8. 3M è titolare dei diritti relativi ai supporti utilizzati per mantenere il Software adeguato alle esigenze del Cliente.

6.9. Il Cliente accetta pertanto sin da ora di restituire a 3M, alla risoluzione del rapporto regolato dall'Accordo, ogni supporto precedentemente fornito da quest'ultima allo scopo di cui al punto 6.8.



7) Sicurezza

7.1. Il Cliente adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire il regime di riservatezza del contenuto, delle eventuali modifiche ed aggiornamenti del Software e per proteggere il diritto di proprietà di 3M, evitando qualsiasi accesso non autorizzato da parte di terzi e provvedendo ad informare compiutamente i propri dipendenti in merito agli obblighi assunti con l'Accordo.

7.2. Il Cliente risarcirà 3M per eventuali danni derivanti da qualsiasi rivendicazione, pretesa e/o spesa derivante da un accesso non autorizzato al Software.

8) Garanzia - Responsabilità

8.1. Nell'ipotesi in cui il supporto del Software contenesse vizi di fabbricazione, 3M si impegna a garantire, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla segnalazione da parte del Cliente, la verifica del difetto da parte dei tecnici 3M, la sostituzione o riparazione gratuita del supporto, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità a carico di 3M ed ogni garanzia in caso di danneggiamento del supporto per normale usura o cause esterne.

8.2. 3M, inoltre, non sarà responsabile verso il Cliente per qualsiasi perdita o danno di dati o informazioni da attribuirsi ad un utilizzo del Software non conforme alle indicazioni garantite da 3M, e neppure qualora il Software sia usato in combinazione con un software non fornito da 3M, o sia adottato un hardware o un sistema operativo differente da quello concordato con 3M, ovvero qualora il Software sia stato modificato dal Cliente in modo da violare gli impegni precedentemente assunti.

8.3. 3M si impegna a difendere ed a mantenere il Cliente indenne rispetto alle rivendicazioni, azioni e procedimenti che affermino che tutto o parte del Software o dei documenti sono in violazione di brevetti di terzi e/o dell'altrui diritto d'autore o costituiscono un'appropriazione indebita di informazioni confidenziali appartenenti a terzi. Il Cliente terrà 3M tempestivamente informata in merito a qualsiasi rivendicazione, azione o procedimento in relazione al Software e fornirà a 3M una copia di ciascuna contestazione. La scelta del legale, la condotta della difesa di ciascuna causa ed ogni eventuale transazione saranno determinate soltanto da parte di 3M, in qualità di titolare dei diritti sul Software.

9) Trattamento dei dati personali



9.1. Nell'ambito dell'Accordo, ciascuna Parte potrebbe avere accesso a informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (ivi incluse a titolo esemplificativo le informazioni di contatto, codice fiscale, dati relativi all'ubicazione, informazioni relative ai comportamenti di acquisto e qualsiasi altra informazione atta a consentire di risalire all'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di un individuo) relativi alla o di titolarità dell'altra Parte, inclusi dati relativi a dipendenti e collaboratori della stessa ("Dati Personali"). I Dati Personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti con l'Accordo, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Ogni eventuale ulteriore trattamento sarà regolato dalle Parti con separata scrittura. Le Parti si impegnano a rispettare le norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 n. 679/2016 ("GDPR"), nonché il Decreto Legislativo n. 196/2003 ("**Codice sul trattamento dei dati personali**") e ogni altra normativa in materia di trattamento dei dati personali, vigente ed applicabile alla relazione regolata dall'Accordo (GDPR, Codice sul trattamento dei dati personali e altra normativa in materia di trattamento dei dati personali, vigente ed applicabile alla relazione regolata dall'Accordo, collettivamente: "**Normativa sul trattamento dei dati personali**"). Ciascuna Parte tratta i Dati Personali in qualità di titolare autonomo nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adottando le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento. 3M a questo proposito dichiara che il trattamento avverrà con mezzi elettronici e non elettronici, secondo procedure e logiche indicate nella Privacy Policy di 3M (disponibile al seguente indirizzo: https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/legge-privacy/), che si intende qui richiamata integralmente.

9.2. Ove necessario, i Dati Personali potranno essere trattati da 3M anche successivamente al termine dell'Accordo, nel rispetto della Normativa sul trattamento dei dati personali e per un periodo di tempo necessario e proporzionato rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte.

9.3. In relazione al servizio di supporto e assistenza tecnica offerto al Cliente, 3M potrebbe eseguire interventi da remoto sul Software "3M™ 360 Encompass™ Analytics".



Tali interventi comporterebbero l'accesso, da parte di 3M, a Dati Personali o agli eventuali dati personali di terze parti presenti sul sistema del Cliente (quali, ad esempio, i dati personali, non sensibili, degli utilizzatori finali del Software o i dati personali particolari di pazienti, processati mediante il Software; collettivamente **"Dati Personali di Terzi"**). Il Cliente, in qualità di titolare dei Dati Personali e dei Dati Personali di Terzi (collettivamente **"Dati Personali del Cliente"**), comunicando o in ogni caso consentendo l'accesso a 3M ai Dati Personali del Cliente, nomina 3M responsabile esterno del trattamento, in base a quanto previsto all'Allegato 4. Assumendo tale ruolo, 3M si impegna a adempiere alle prescrizioni impartite dal Cliente, in relazione al trattamento dei Dati Personali del Cliente. 3M si impegna a nominare a sua volta, in base ad uno standard contrattuale analogo a quello di cui all'Allegato 4, ogni proprio incaricato dello svolgimento del servizio di supporto e assistenza tecnica di cui sopra. Fatta salva ogni inderogabile previsione di legge, il Cliente terrà 3M indenne e manlevata da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata da terze parti, in relazione al trattamento dei Dati Personali del Cliente.

9.4. L'operatore 3M, prima di accedere al sistema, chiederà il consenso al Cliente e lo inviterà a chiudere i documenti e le applicazioni non rilevanti al fine di ridurre, per quanto possibile, il trattamento di Dati Personali del Cliente, che saranno trattati con strumenti elettronici, in ogni caso in base ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente Normativa sul trattamento dei dati personali e al solo fine di fornire supporto e assistenza tecnica al Cliente.

10) Diritti di marchio

Il Cliente si obbliga a non rimuovere, alterare o contraffare alcun marchio, dicitura, ditta, denominazione sociale, nome commerciale, numero o quant'altro inserito nel Software e nel suo hardware. Qualsiasi materiale utilizzato dal Cliente che includa o faccia riferimento ai segni distintivi 3M dovrà essere sottoposto preventivamente a 3M per approvazione, così come pure qualsiasi iniziativa promozionale pubblicitaria che riproduca segni distintivi 3M, utilizzando ogni mezzo, inclusi i mezzi informatici e telematici (es. Internet).

11) Risoluzione dell'Accordo



11.1. La violazione, da parte del Cliente, di qualsiasi parte del disposto di cui ai punti 4, 6.3, 7, 8 e 13 comporterà per 3M il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r o mezzo analogo (e.g. PEC), salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

11.2. Qualora 3M ritenga che l'inadempimento posto in essere dal Cliente sia compatibile con la temporanea prosecuzione del rapporto, potrà dare comunicazione scritta dell'inadempimento al Cliente, perché questi vi ponga rimedio entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione. Se, nonostante tale comunicazione, l'inadempimento persistesse, 3M potrà risolvere l'Accordo dandone comunicazione scritta al Cliente inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

12) Clausole generali

12.1. L'Accordo non può essere modificato, se non con modifica scritta, sottoscritta da rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti. Esso, inoltre, esprime completamente il contenuto delle intese tra le parti riguardo all'oggetto e sostituisce tutte le precedenti proposte e comunicazioni scritte tra le parti e relative al medesimo oggetto.

12.2. Qualsiasi modifica nella struttura societaria o negli organi di gestione del Cliente, come ad esempio acquisizioni, cessioni integrazioni o fusioni, nonché altre variazioni nella proprietà o negli organi amministrativi del Cliente, che sia ritenuta da 3M suscettibile di alterare il rapporto contrattuale esistente tra le parti, comporterà una rinegoziazione degli aspetti essenziali del presente Accordo.

12.3. Le Parti concordano di rinunciare alla accettazione espressa di cui all'art. 1341 c.c.

13) Comportamento etico

13.1 Il Cliente è a conoscenza che 3M ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto di tutte le fattispecie normative inerenti le diverse attività aziendali, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale. In tale contesto 3M ha elaborato negli anni una serie di regolamentazioni interne volte a stabilire i principi basilari e le regole in materia di correttezza nelle pratiche d'affari, cui devono uniformarsi tutti i collaboratori interni e i soggetti che operano in partnership con 3M. Tra queste il Code of Conduct del Gruppo 3M, il Codice Etico 3M Italia



e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito <http://solutions.3m.com> alla sezione "La nostra Azienda".

13.2. Per quanto applicabili alla relazione contrattuale con il Cliente, quest'ultimo si impegna a conoscere ed uniformare i comportamenti, le attività e le decisioni dei propri dipendenti e collaboratori alle predette regolamentazioni riconoscendone la fondamentale importanza per 3M, anche ai fini della stipula, prosecuzione ed eventuale cessazione/risoluzione dell'Accordo. Il Cliente osserverà nell'esecuzione del presente Accordo, tutte le norme di legge applicabili nonché le regole di correttezza stabilite dagli usi e dalle predette procedure di 3M. Il Cliente si impegna inoltre, uniformare i propri comportamenti, attività e decisioni a tutte le norme di legge, agli usi, alle regolamentazioni e procedure interne di 3M applicabili, come richiamati nel suddetto documento. Si richiama, inoltre, il contenuto degli Allegati 2 e 3 all'Accordo, del quale costituiscono parte integrante ed essenziale.

13.3. In relazione all'oggetto dell'Accordo, il Cliente conferma di poter correttamente e legittimamente eseguire le prestazioni contrattuali richieste, non operando in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto ad altri incarichi o attività svolti per conto di terze parti, sia di natura privata che pubblica.

14) Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, ed ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione dello stesso sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.



Allegato 1
Luogo di Installazione

Via

Città

Cap

Prov.

CPU Designata

Marca e Modello

Sistema Operativo



Allegato 2

PARTNERS 3M ED ETICA NEGLI AFFARI

3M ispira le proprie decisioni e le proprie attività al più assoluto rispetto della normativa vigente e dei principi etico-comportamentali correnti. I partners di cui 3M si avvale, consapevoli di tale scelta, non devono pertanto porre in essere atti, iniziative o comportamenti contrari alle disposizioni normative e regolamentari ed alle politiche 3M in materia di etica negli affari.

3M ha d'altra parte costruito e consolidato nel tempo la propria immagine e reputazione a livello nazionale ed internazionale proprio perseverando in scelte e comportamenti pienamente rispettosi del contesto normativo e sociale. Il rapporto tra 3M ed i propri partners si basa pertanto su presupposti di particolare fiduciarità; i partners stessi devono poter preventivamente dimostrare e mantenere nel tempo idonei requisiti di serietà, correttezza, integrità, competenza e professionalità tali da soddisfare gli standard e le esigenze 3M.

A tale proposito il partner 3M, anche in riferimento alle persone appartenenti alla propria organizzazione od ai terzi di propria fiducia di cui si potrà eventualmente avvalere, espressamente dichiara e garantisce:

- a)** di non operare in situazioni di conflitto di interesse o avvalendosi di relazioni interpersonali o contrattuali che possano porre se stesso od i terzi in situazioni di conflitto di interesse;
- b)** di non aver assunto incarichi o di svolgere attività che risultino incompatibili, anche sul piano formale, contrattuale e legale, con la prestazione del rapporto con 3M, ciò anche in relazione ad attività ed incarichi attuali o pregressi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o privati od aziende concorrenti con 3M;
- c)** di non aver subito condanne di qualsiasi tipo o non aver procedimenti giudiziari in corso per atti o comportamenti contrari all'etica ed alla moralità professionale;
- d)** di volersi espressamente attenere ai principi di correttezza e di eticità negli affari promossi e condivisi da 3M, in particolare per ciò che concerne il divieto di promettere, offrire o corrispondere (direttamente o tramite intermediari) somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari al fine di influenzare, o cercare di influenzare, l'attività degli stessi nell'espletamento dei propri doveri di pubblici ufficiali;
- e)** di non utilizzare, per lo svolgimento del rapporto con 3M, informazioni confidenziali illegittimamente acquisite in relazione a precedenti attività od incarichi.

Il partner 3M si impegna a contattare il rappresentante 3M di riferimento, al fine di condividere preventivamente ed ottenere l'autorizzazione necessaria in caso di eventuali omaggi, contributi, sponsorizzazioni, colazioni di lavoro, inviti ad eventi "Corporate", viaggi, soggiorni e partecipazioni a riunioni di qualsivoglia natura che siano destinati a pubblici funzionari o che ne prevedano il coinvolgimento, diretto od indiretto.

Il partner 3M, infine, si impegna a collaborare fattivamente con 3M in caso di investigazioni da parte di pubbliche autorità in relazione alle attività correlate al rapporto contrattuale.



Allegato 3

PARTNERS 3M – DICHIARAZIONE ASSENZA REATI/ILLECITI PENALI

Siamo a confermarVi che i soci ed i legali rappresentanti del Cliente non hanno subito in passato condanne di natura penale per comportamenti contrari ai principi di serietà, correttezza, onorabilità, integrità morale o professionale, nè tantomeno sono a conoscenza di investigazioni o procedimenti in corso a loro carico per comportamenti di tale rilevanza.

La rassicurazione di cui sopra deve intendersi riferita anche all'assenza e all'inesistenza di condanne e/o procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di illeciti contro la Pubblica Amministrazione.

A tale riguardo, Vi confermiamo altresì che i soci ed i legali rappresentanti del Cliente possono legittimamente operare nei confronti della Pubblica Amministrazione non sussistendo a carico degli stessi alcuna inibitoria, divieto, limitazione o qualsivoglia impedimento connesso o risultante da pregressi provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa.



Allegato 4

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE

Ex art. 28 GDPR

Il Cliente IFO (di seguito anche “**Titolare**”) e 3M (di seguito anche “**Responsabile**”), congiuntamente definite le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”

Premesso che:

- Le Parti hanno stipulato l’Accordo, ai fini dell’adempimento del quale 3M, attraverso personale appositamente individuato ed incaricato, potrebbe avere accesso a e trattare, per conto del Cliente, Dati Personali del Cliente
- Il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali del Cliente, intende pertanto nominare 3M quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali del Cliente tramite questa Nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali del Cliente (“Nomina”), che 3M intende accettare
- La Nomina è allegata all’Accordo e ne costituisce parte integrante ed essenziale
- Ove non diversamente indicato, le definizioni incluse in questa Nomina hanno lo stesso significato delle definizioni contenute nel GDPR e nell’Accordo

Convengono quanto segue.

1) Definizioni

1.1. “Dati Anonimizzati”: i Dati Personali del Cliente che siano stati soggetti ad un processo di anonimizzazione irreversibile, con una modalità tale che non permetta di risalire in alcun modo, né direttamente o indirettamente, al Soggetto Interessato e che, pertanto, non costituiscano più dato personale ai sensi della Normativa sul trattamento dei dati personali.

1.2. “SCC”: le vigenti Clausole Contrattuali Standard (per Responsabili del Trattamento)¹.

1.3. “Violazione dei Dati Personali del Cliente”: qualsiasi violazione della sicurezza che comporta l’illegittima o accidentale distruzione, perdita, alterazione o l’accesso non autorizzato ai Dati Personali del Cliente, in qualunque modo trattati da 3M o dai suoi sub-responsabili.

¹ [Standard Contractual Clauses \(SCC\) | European Commission \(europa.eu\)](https://eugdpr.eu/en/standard-contractual-clauses-scc/)



2) Trattamento dei Dati Personali del Cliente

- 2.1. In relazione ai Dati Personali del Cliente, il Cliente è il Titolare del trattamento e 3M il Responsabile del trattamento.
- 2.2. Ciascuna Parte tratterà i Dati Personali del Cliente in attuazione dell'Accordo e nel rispetto delle obbligazioni proprie del rispettivo ruolo (Titolare v. Responsabile), come previste in base alla Normativa sul trattamento dei dati personali.
- 2.3. 3M non svolgerà alcun trattamento dei Dati Personali del Cliente per finalità diverse da quelle autorizzate dal Cliente nell'Accordo, fatto salvo il caso in cui il trattamento sia richiesto dalla legge o da un'autorità di controllo.

3) Scopo del Trattamento dei Dati Personali del Cliente

- 3.1. Scopo del trattamento dei Dati Personali del Cliente da parte di 3M è l'esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo.
- 3.2. La natura e le finalità del Trattamento dei Dati Personali del Cliente da parte di 3M, le categorie dei Dati Personali del Cliente, le categorie di Soggetti Interessati sono elencate nella Tabella 4.1.

4) Sub-responsabili del Trattamento dei Dati Personali del Cliente

- 4.1. Il Cliente autorizza 3M a nominare, rimuovere o sostituire uno o più sub-responsabili del trattamento dei Dati Personali del Cliente, comprese le Affiliate 3M, ove ciò sia necessario a 3M per adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo e a condizione che 3M risponda di eventuali azioni o omissioni dei propri sub-responsabili alla stessa stregua delle azioni ed omissioni dalla stessa commesse.
- 4.2. 3M è tenuta a porre a carico dei propri sub-responsabili obblighi coerenti con gli obblighi assunti dalla stessa 3M, in qualità di Responsabile del trattamento.
- 4.3. 3M provvederà ad informare il Cliente in anticipo (eccetto per i casi di emergenza) di qualsiasi cambiamento consistente nella nomina e/o sostituzione di un nuovo sub-responsabile, dando così al Cliente la possibilità di opporsi allo stesso. Se quest'ultimo non presentasse opposizione entro quindici (15) giorni di calendario dal giorno in cui 3M ha effettuato la comunicazione al Cliente, il nuovo sub-responsabile si considera accettato. Qualora il Cliente presentasse opposizione, le Parti si accorderanno per sanare la situazione. Nel caso in cui la stessa non venisse sanata entro trenta (30) giorni di calendario dalla data



dell'opposizione del Cliente, 3M avrà il diritto, senza penale alcuna, di rinunciare alla nomina a Responsabile del trattamento dei Dati Personali del Cliente.

5) Obbligazioni di 3M

5.1. 3M tratterà i Dati Personali del Cliente esclusivamente secondo le istruzioni impartite dal Cliente, in linea con quanto previsto dall'Accordo, salvo non sia altrimenti richiesto dalla Normativa sul trattamento dei dati personali. In tal caso, 3M dovrà informare il Cliente di tale previsione legale sul trattamento dei Dati Personali del Cliente, a meno che ciò sia espressamente vietato dalla stessa legge per motivi di pubblico interesse. 3M informerà il Cliente qualora le istruzioni fornite da quest'ultimo violassero, secondo 3M, la Normativa sul trattamento dei dati personali. In ogni caso, 3M non sarà tenuta ad effettuare alcun tipo di valutazione giuridica sulle istruzioni ricevute.

5.2. 3M garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali del Cliente sono soggette ad obblighi di riservatezza.

5.3. 3M, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi della sua applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e della natura dei Dati Personali del Cliente, nonché dei rischi che, in generale, il trattamento di dati personali comporta per i diritti e le libertà dei Soggetti Interessati, adotterà le opportune misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, rispetto ai rischi che presenta il trattamento dei Dati Personali del Cliente.

5.4. 3M assisterà il Cliente, per quanto ragionevolmente possibile:

a) nella gestione delle richieste dei Soggetti Interessati che esercitino i diritti di accesso o rettifica, di cancellazione, di portabilità, di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento dei Dati Personali del Cliente ed informerà prontamente il Cliente qualora dovesse ricevere direttamente tali richieste, attenendosi alle istruzioni che il Cliente impartirà per la gestione delle stesse;

b) nel garantire la conformità con i requisiti di sicurezza dei Dati Personali del Cliente;

c) nella notifica alle competenti autorità, in caso di Violazione dei Dati Personali del Cliente e nell'adempimento della valutazione dell'impatto e degli obblighi di consultazione previsti dalla Normativa sul trattamento dei dati personali ed informerà tempestivamente il Cliente di ogni Violazione dei Dati Personali del Cliente di cui sia venuta a conoscenza.



5.5. 3M, dopo la scadenza o la risoluzione della Nomina, su richiesta del Cliente, cancellerà o restituirà a quest'ultima tutti i Dati Personali del Cliente e le copie esistenti (salvo il caso in cui la Normativa sul trattamento dei dati personali o degli Stati Membri a cui 3M è soggetta, richiedano la conservazione dei Dati Personali del Cliente).

6) Ispezioni del Cliente

6.1. 3M, al fine di dimostrare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la Nomina, metterà a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie e, nella misura in cui sia richiesto dalla Normativa sul trattamento dei dati personali, consentirà e contribuirà alle ispezioni condotte dal Cliente o da un suo incaricato in merito al trattamento dei Dati Personali del Cliente.

6.2. Il numero di ispezioni del Cliente è limitato a una (1) ogni dodici (12) mesi e la verifica condotta non può superare i tre (3) giorni lavorativi, salvo non sia diversamente previsto dalla Normativa sul trattamento dei dati personali.

6.3. Il Cliente notificherà a 3M, con ragionevole preavviso scritto (almeno sessanta – 60 – giorni di calendario, salvo sia diversamente previsto in base alla Normativa sul trattamento dei dati personali), l'intenzione di condurre un'ispezione.

6.4. Le Parti concorderanno preventivamente l'ambito e la programmazione dell'ispezione, che dovrà, per quanto possibile, basarsi su certificazioni, precedenti report e/o altre verifiche già nella disponibilità delle Parti, al fine di confermare la conformità di 3M alle disposizioni dell'Accordo ed escludere eventuali ispezioni ripetitive. Il Cliente dovrà condurre l'ispezione nel rispetto della riservatezza richiesta tenendo conto dei luoghi e delle condizioni e fornirà a 3M una copia della relazione finale.

6.5. Il Cliente e 3M sosterranno i costi relativi all'ispezione ciascuno per la propria parte.

7) Obbligazioni del Cliente

7.1. Il Cliente garantisce che tutti Dati Personali del Cliente forniti a 3M ai sensi dell'Accordo sono stati raccolti e trasmessi in conformità con la Normativa sul trattamento dei dati personali e che qualsiasi trattamento, per le finalità qui descritte, dei Dati Personali del Cliente relativi alla salute di un Soggetto Interessato è consentito dalla Normativa sul trattamento dei dati personali, incluso l'articolo 9 del GDPR.



7.2. Qualora i Dati Personali del Cliente siano attinenti alla salute di pazienti del Cliente, quest'ultimo dovrà procedere a convertire i Dati Personali del Cliente in Dati Anonimizzati. Ove ciò non sia possibile, i Dati Personali del Cliente potranno essere resi accessibili a 3M previa pseudonomizzazione, in modo tale che 3M non possa in alcun modo risalire, nemmeno aggregando o combinando le informazioni fornite, al paziente al quale l'informazione afferisce (facoltà che rimane unicamente in capo al Cliente il quale, adottando appropriate misure di sicurezza, conserverà la tabella di conversione e lettura dei dati forniti a 3M). In tal caso, il Cliente garantisce che tutti i Soggetti Interessati hanno preventivamente fornito i consensi necessari e che sono state fornite agli stessi tutte le informazioni necessarie a garantire un trattamento equo e trasparente dei loro dati personali quali Dati Personali del Cliente.

7.3. Il Cliente riconosce che 3M è tenuta ad attenersi alle modalità e alle finalità di trattamento dei Dati Personali del Cliente da quest'ultimo stabilite. 3M non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per, e il Cliente accetta fin da ora di risarcire, difendere e manlevare 3M, le sue Affiliate e i loro funzionari, direttori, dipendenti e agenti da qualsiasi reclamo (incluso qualsiasi reclamo presentato dal Soggetto Interessato), responsabilità, perdita, danno, privilegio, giudizio e spese, incluse le spese legali e le spese processuali, connesse o derivanti da: (i) trattamento da parte di 3M dei Dati Personali del Cliente in conformità con l'Accordo; e/o (ii) inadempimento del Cliente di qualsiasi obbligo previsto ai sensi dell'Accordo e/o della Normativa sul trattamento dei dati personali.

8) Durata

La Nomina è efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e la durata è collegata a quella dell'Accordo. Al venir meno dell'efficacia, per qualsiasi motivo, dell'Accordo, anche la Nomina verrà a decadere, e con essa il trattamento dei Dati Personali del Cliente.

9) Trasferimento dei dati

3M e i suoi sub-responsabili tratteranno principalmente i Dati Personali del Cliente nello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Qualora un sub-responsabile trattasse i Dati Personali del Cliente al di fuori del SEE, 3M implementerà ogni ragionevole sforzo per garantire un livello adeguato di protezione dei Dati Personali del Cliente, ad esempio concludendo clausole SCC con il sub-responsabile. Su richiesta del Cliente, se richiesto ai sensi della Normativa sul trattamento dei dati personali, 3M implementerà ogni ragionevole sforzo per supportare il Cliente per concludere direttamente clausole SCC con un sub-responsabile.



Tabella 4.1

Natura e finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura, sviluppo, consegna, gestione, miglioramento, monitoraggio dei Prodotti, inclusa qualsiasi infrastruttura sottostante (hardware, software, strutture di data center protette, connettività, strumenti di sicurezza / protezione dei dati); - supporto tecnico al Cliente e ai suoi utenti autorizzati, in relazione ai Prodotti; - fornitura di informazioni e dimostrazione delle caratteristiche e delle funzionalità dei Prodotti; - conversione dei Dati Personali del Cliente in Dati Anonimizzati; - esecuzione delle istruzioni che il Cliente può dare di volta in volta a 3M
Categorie di Dati Personali del Cliente	<ul style="list-style-type: none"> - dati contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi del Cliente, inclusi i dati relativi al trattamento medico e sanitario dei pazienti, i dati di contatto dei pazienti e dei loro familiari o <i>caregiver</i> - informazioni relative al personale sanitario, amministrativo o tecnico che può essere identificato nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi
Soggetti Interessati	<ul style="list-style-type: none"> - pazienti del Cliente - parenti e <i>caregiver</i> dei pazienti del Cliente - personale sanitario, amministrativo o tecnico che può essere identificato nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi
Durata del trattamento	Per tutta la durata dell'Accordo

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Si richiede offerta per i software "3M CGS Grouper Server con opzione APR-DRG" e "3M 360 E. Analytics".

Nello specifico gli articoli richiesti sono i seguenti:

Codice Prodotto 6010004249: 3M CGS GROUPEL SERVER _ UTENTI ILLIMITATI;

Codice Prodotto 6010004240: 3M OPZIONE APR DRG PER GROUPEL;

Codice Prodotto 6100002824: 3M 360 ENCOMPASS ANALYTICS.

Dati Principali

Numero RDO

3664851

Nome RDO

Richiesta offerta per il rinnovo delle Licenze Software 3M Core CGS Server Grouper con APR e 3MTM 360 Analytic

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento Diretto per Beni e/o Servizi fino a 40.000 Euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

Responsabile del procedimento

GIUSEPPE NAVANTERI

NVNGPP84P23D086R

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

GIUSEPPE NAVANTERI NVNGPP84P23D086R

OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI ROMA

OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OS...

Date

Pubblicazione



18/07/2023 13:05

Inizio presentazione offerte



18/07/2023 13:05

Termine ultimo presentazione offerte



25/07/2023 12:00

Data limite stipula contratto



22/09/2023 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

10

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

Z973BF09CC

CUP

-

CPV

Identificativo

48771000-3

Descrizione

Pacchetti software generali

Categoria

Licenze software-Mepa Beni

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 35.700,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA (ROMA); Consegna: VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

12971700153

3M ITALIA SRL

Offerta Economica relativa a

Descrizione Richiesta offerta per il rinnovo delle Licenze Software 3M Core CGS Server Grouper con APR e

RdO nr. 3664851
3MTM 360 Analytic

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA		
Ufficio	UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI		
Codice fiscale	02153140583	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via elio chianesi 53 - presso uo informatica ced		
Città	Roma		
Recapito telefonico	0652662444		
Email	GIUSEPPE.NAVANTERI@IFO.IT		
Punto ordinante	GIUSEPPE NAVANTERI		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

3M ITALIA SRL

Partita IVA

12971700153

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	35700

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT